



Roma, 23 ottobre 2023

A TUTTE LE STRUTTURE UIL

Nota UIL su Decreto Interministeriale 25 settembre 2023, recante "Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato"

Il Decreto 25 settembre 2023, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 ottobre scorso, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha definito i requisiti, le modalità, per l'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.

Tale fondo, lo ricordiamo, è stato istituito ai sensi dell'articolo 17, del c.d. Decreto Lavoro, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

Riassumiamo brevemente, nella tabella che segue, i contenuti principali del nuovo Decreto interministeriale.

FONDO PER I FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E INTERVENTI DI REVISIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	
Dotazione Fondo	10 milioni per l'anno 2023 e 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024
Motivi per i quali è previsto il sostegno economico	Studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative (ad esclusione degli infortuni in itinere), delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università





Destinatari sostegno economico	Familiari superstiti aventi diritto (vd. Art. 3 del Decreto interministeriale)
Importo sostegno economico	Per ciascun infortunio mortale sono destinati 200.000,00 (per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018)
Prestazioni cumulabili	Il sostegno economico è cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Per le modalità di accesso ai benefici ed erogazioni, per la procedura di accertamento, per le modalità di erogazione e rendicontazione e per gli ulteriori dettagli, si rimanda ad una lettura più approfondita del Decreto interministeriale allegato.

Cordiali saluti